

Spettabile  
**Presidenza del Consiglio dei Ministri**  
Dipartimento per il coordinamento amministrativo  
Servizio per la concertazione amministrativa e le  
attribuzioni amministrative del Consiglio dei  
ministri  
[ufcam.dica@pec.governo.it](mailto:ufcam.dica@pec.governo.it)

e p.c.

Spettabile  
**Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza  
Energetica**  
DG Valutazioni Ambientali  
[va@pec.mite.gov.it](mailto:va@pec.mite.gov.it)

Spettabile  
**Ministero della Cultura**  
Soprintendenza Speciale PNRR  
[ss-pnrr@pec.cultura.gov.it](mailto:ss-pnrr@pec.cultura.gov.it)

Milano, 31/01/2023

**Oggetto: ID\_VIP:7689 – Valutazione di impatto ambientale del progetto agrivoltaico denominato “Piano Coperchio” da realizzare in Comune di Genzano di Lucania (PZ).  
Controdeduzioni al parere del Ministero della Cultura – Soprintendenza speciale PNRR**

La Scrivente ha domandato al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) di valutare la compatibilità ambientale del progetto agrivoltaico denominato “Piano Coperchio” da realizzare interamente nel Comune di Genzano di Lucania (PZ).

La Commissione tecnica del MASE ha formulato un lusinghiero parere favorevole (parere n. 159 del 18 maggio 2023), la Soprintendenza Speciale per il PNRR del Ministero della Cultura ha invece espresso parere di segno contrario con nota del 10 novembre 2023, n. 26250.

Merita di essere segnalato che detto parere è stato dalla società proponente impugnato (nel contesto di un più ampio contenzioso di cui si dirà, diretto alla contestazione del c.d. “vincolo del castello di Monteserico) con un ricorso munito di domanda cautelare che sarà discussa alla Camera di Consiglio del Tar Basilicata il 7 febbraio pv; nessuna delle osservazioni che seguono dovrà pertanto essere

confusa per acquiescenza a detto parere e la società chiarisce di formulare espressa riserva di coltivazione dei contenziosi al riguardo pendenti.

La Società non ha ricevuto alcuna comunicazione formale in ordine alle iniziative assunte dal Ministero dell'Ambiente per superare il dissenso del Dicastero della Cultura, ma una sintetica didascalia comparsa di recente sul sito web delle procedure ambientali riferisce che il “*procedimento [è] in corso presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri*”. Sembra dunque che il Ministero dell'Ambiente abbia chiesto l'attivazione del rimedio di cui all'art. 5, c. 2, lett. c-bis) della L. 400/1988.

In tale contesto la Società intende fornire un sintetico contributo istruttorio, anche tenuto conto del fatto che il parere della Soprintendenza Speciale per il PNRR, pronunciato in difetto di qualsiasi contraddittorio con la proponente, le addebita lacune documentali mai segnalate nel corso del procedimento ed è il frutto di un'erronea e incompleta lettura dei documenti progettuali.

Si ricorda, peraltro, che la Società, prima che il MICU si esprimesse, è stata costretta dapprima a proporre azione contro il silenzio serbato sull'istanza di VIA avanti al TAR Basilicata (r.g. 461/2023) e ha successivamente impugnato - con motivi aggiunti – sia il parere della Soprintendenza Speciale che la rimessione degli atti al CdM.

La Società, infatti, fra l'altro ha ragione di ritenere che non sussistano i presupposti per la rimessione degli atti al CdM essendosi formato il silenzio assenso sul concerto del MICU ai sensi dell'art. 17 bis della L. 241/1990, a mente del quale:

- “*nei casi in cui è prevista l'acquisizione di assensi, **concerti** o nulla osta comunque denominati di amministrazioni pubbliche e di gestori di beni o servizi pubblici, per l'adozione di provvedimenti normativi e amministrativi di competenza di altre amministrazioni pubbliche, le amministrazioni o i gestori competenti comunicano il proprio assenso, concerto o nulla osta entro trenta giorni dal ricevimento dello schema di provvedimento, corredato della relativa documentazione, da parte dell'amministrazione procedente*” (co. 1);
- “*decorsi i termini di cui al comma 1 senza che sia stato comunicato l'assenso, il concerto o il nulla osta, lo stesso si intende acquisito*” (co. 2);
- “*le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche ai casi in cui è prevista l'acquisizione di assensi, **concerti** o nulla osta comunque denominati di amministrazioni preposte alla tutela **ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali** e della salute dei cittadini, per l'adozione di provvedimenti normativi e amministrativi di competenza di amministrazioni*

*pubbliche. In tali casi, ove disposizioni di legge o i provvedimenti di cui all'articolo 2 non prevedano un termine diverso, il termine entro il quale le amministrazioni competenti comunicano il proprio assenso, concerto o nulla osta è di novanta giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell'amministrazione procedente. Decorsi i suddetti termini senza che sia stato comunicato l'assenso, il concerto o il nulla osta, lo stesso si intende acquisito” (co. 3).*

Inoltre, così come stabilito dall'art. 2, co. 8 *bis* della L. 241/90, l'ordinamento sanziona con l'inefficacia “*le determinazioni relative ai provvedimenti, alle autorizzazioni, ai pareri, ai nulla osta e agli atti di assenso comunque denominati, adottate dopo la scadenza dei termini di cui agli articoli 14-bis, comma 2, lettera c), **17-bis, commi 1 e 3**, 20, comma 1, ovvero successivamente all'ultima riunione di cui all'articolo 14-ter, comma 7, nonché i provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti, di cui all'articolo 19, commi 3 e 6-bis, primo periodo, adottati dopo la scadenza dei termini ivi previsti ...”.*

Recentemente il Consiglio di Stato ha autorevolmente chiarito, con sentenza n. 8610/2023, che la norma trova applicazione in ogni procedimento in cui è richiesto l'assenso del Ministero della Cultura, ivi incluso nel procedimento di autorizzazione paesaggistica (e, come noto, l'art. 25 co. 2-quinquies del d.lgs. 152/06 stabilisce che il concerto del MICU comprende l'autorizzazione paesaggistica).

Il TAR Puglia-Bari ha altresì stabilito, proprio con riguardo a una VIA statale, che è “*illegittimo per tardività rispetto al termine perentorio di adozione*” il parere del Ministero della Cultura reso oltre il ventesimo giorno dal parere della Commissione Tecnica PNIEC-PNRR (sent. 1429/2023).

Nel caso di specie, si legge nel parere della Soprintendenza Speciale per il PNRR che il MASE avrebbe sottoposto il 1° giugno 2023 il parere della Commissione Tecnica al concertante Dicastero, chiedendogli di esprimersi in merito che con nota del 25 settembre 2023 n. 151264, il MASE avrebbe nuovamente sollecitato il MICU (pag. 13).

Ai sensi dell'art. 25, commi 2-bis e 2-*quater* del Codice dell'Ambiente il Ministero della Cultura deve rendere il proprio concerto entro 20 giorni dalla richiesta del MASE (o al più entro 30 giorni nel caso di esercizio del potere sostitutivo).

Nel caso di specie, **il silenzio-assenso sul concerto del MICU si è dunque senz'altro formato** poiché il parere è stato formulato il 10 novembre 2023 dunque ben oltre il 20esimo giorno dalla prima richiesta del MASE del 1° giugno 2023 o, comunque, ben oltre il 30esimo giorno dal sollecito del 25 settembre 2023.

Si esorta pertanto innanzitutto la Presidenza del Consiglio dei Ministri a prendere atto della formazione del silenzio-assenso sul concerto del MICU, a restituire gli atti al MASE incaricandolo del rilascio del giudizio di compatibilità favorevole, poiché non residuano ulteriori margini di esercizio della discrezionalità e non sono necessari ulteriori adempimenti istruttori (la Commissione VIA si è espressa favorevolmente e il concerto del MICU è stato acquisito tacitamente).

\*\*\* \*\*

In ogni caso, il parere della Soprintendenza Speciale PNRR è erroneo e illogico e non può impedire il rilascio del giudizio favorevole di compatibilità ambientale.

<p><b>1. Inquadramento del progetto e della dichiarazione di notevole interesse pubblico del Castello di Monteserico e delle aree contermini.</b></p>
---


L'area destinata ad accogliere l'impianto agrivoltaico è ubicata nel Comune di Genzano di Lucania, in prossimità del suo confine amministrativo.



Si tratta di un'area molto distante sia dal centro abitato di Genzano di Lucania (14,8 km), che dal Castello di Monteserico (oltre 6,5 km) il quale a sua volta non si trova all'interno del centro abitato, ma su un'altura che sorge nella campagna che lo circonda.

L'area di impianto è localizzata vicino alla SP 8 in prossimità dell'intersezione con la SP129 ed è caratterizzata da un andamento orografico ondulato.

I pannelli saranno collocati sui versante nord-est e sud-ovest di una piccola collina e saranno disposti secondo l'innovativo schema “a pettine” (di cui si dirà meglio oltre).



L'impianto agrivoltaico è di tipo “avanzato” perché rispetta tutti i requisiti tecnici stabiliti dalle apposite linee guida pubblicate dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica nel giugno 2022.

L'impianto sarà schermato da una recinzione coperta da essenze arboree e sarà collegato alla rete elettrica nazionale tramite un cavidotto lungo 9,55 km e che sarà posato sotto strade esistenti.

La superficie dei pannelli FTV sarà pari a circa 11 ettari, a fronte di ben 52 ettari di terreni agricoli nella disponibilità della Proponente. Peraltro, questi 11 ettari comprendono anche l'area sottesa ai

moduli, che sarà per buona parte coltivata a sulla, e le stradine interne che saranno utilizzate anche dalle macchine agricole, sicché **la superficie effettivamente sottratta all'agricoltura sarà di 4 ettari.**



Panoramica – stato dei luoghi ex ante



Simulazione di progetto – stato dei luoghi ex post

*Vista dalla SP 129 (700 metri dall'area di impianto)*

*Estratto dalla “relazione tecnica ricorso – Piano Coperchio”, pagina 28, allegata alla comunicazione del 6 marzo 2023.*

I moduli saranno disposti su file fra loro distanti non meno di 12,40 metri, quando la prassi del settore si attesta tra i 5 e i 6 metri di distanza.

Lo spazio fra le file sarà coltivato a lavanda e erbe officinali e la Proponente ha già raggiunto un accordo con un'azienda agricola della Provincia di Potenza gestita da un giovane imprenditore, classe '95, titolare dell'azienda agricola “Bloom – Essence of Nature” di Lavello (PZ)<sup>1</sup>.

In prossimità della SP 79 sarà realizzato lo stallo che sarà connesso, tramite ulteriore cavidotto, totalmente interrato lungo 700 metri c.a., all'esistente stazione elettrica di TERNA, localizzata lungo la SP 79.

---

<sup>1</sup> <https://www.bloomessenceofnature.it/>





*Foto dell'area dello stallo e della stazione elettrica TERNA*

Il Castello di Monteserico è un forte a pianta quadrata, testimonianza storica del passato, priva di elementi architettonici di particolare pregio o rarità.



Il manufatto non è oggetto di frequentazione turistica consolidata e, anche per questa ragione, la Società scrivente ha proposto di devolvere le risorse, che ai sensi della legislazione regionale è tenuta a investire in iniziative sul territorio, a un progetto di sua valorizzazione con un impianto di illuminazione esterna, che potrebbe aiutare il castello a divenire polo attrattore di spettacoli e rappresentazioni.

La Soprintendenza Speciale per il PNRR ha giudicato *lodevole* l'iniziativa, ma ha trovato generica la proposta sul presupposto che occorrerebbe approfondirne la compatibilità con le esigenze di tutela

del bene: peccato che l'Amministrazione non abbia mai rivolto alla Società una richiesta di approfondimento in tal senso.

Nel 2021 la Regione Basilicata ha proposto di dichiarare il notevole interesse pubblico, ai fini paesaggistici, del Castello di Monteserico e di una vastissima area circostante dell'ampiezza complessiva di ben 160 kmq. nella asserita prospettiva di tutelare la visione del paesaggio che si gode dal Castello.


La Regione ha poi approvato quella dichiarazione di notevole interesse pubblico, ma il TAR Basilicata, accogliendo i suoi ricorsi di numerosi soggetti ivi inclusa la Scrivente Società, l'aveva nel frattempo *annullata nella parte in cui vietava in maniera assoluta* la localizzazione di qualsiasi impianto FER che non fosse da installare sulle coperture degli edifici esistenti (d.G.R. 345 del 10 giugno 2022).

In definitiva per effetto della sentenza del TAR il vincolo non ha contenuti né effetti di divieto generalizzato e indiscriminato, poiché *"...l'interesse paesaggistico può essere concretamente tutelato caso per caso con apposite prescrizioni e/o opere di mitigazione nell'ambito dei singoli procedimenti per il rilascio dell'autorizzazione unica ed il giudizio Valutazione di Impatto Ambientale..."*, sicché la disciplina regionale è solo introduttiva dell'obbligo di valutare ogni progetto "caso per caso" (nell'ambito del procedimento di VIA o AU), formulando, se del caso, specifiche prescrizioni per limitare l'impatto paesaggistico dell'opera (sentenza n. 69/2023).

Merita comunque di essere segnalato che pende appello in Consiglio di Stato (r.g. 9/2024) contro la sentenza, limitatamente alla parte in cui non ha accolto i motivi di impugnazione più "radicali" diretti a contestare l'esistenza dei presupposti e la legittimità della dichiarazione di notevole interesse pubblico (al di là dunque della legittimità dei suoi effetti e delle sue clausole) e che in nessun caso alle presenti osservazioni può essere attribuito effetto di acquiescenza né alle disposizioni del vincolo né alla sentenza del Tar Basilicata, in relazione ai quali è al contrario formulata espressa riserva di coltivare il giudizio di appello pendente.

L'impianto ricade per intero nel perimetro del vincolo e in prossimità del suo limite esterno, ma una sua ampia porzione non è visibile dal Castello perché mascherata da un rilievo orografico; peraltro, anche la restante porzione è solo astrattamente visibile (c.d. *sella*, poiché posizionata sull'apice della

collinetta) ma in concreto non lo sarà, perché l'enorme distanza attenua a tal punto la percezione dell'impianto dal Castello da annullarla.



*In rosso le aree **non** visibili dal Castello*

*Estratto dall'elaborato A\_13\_b1 "Intervisibilità Castello Monteserico"*



*Panoramica – stato dei luoghi ex ante*



*Simulazione di progetto – stato dei luoghi ex post*

*Vista dal Castello di Monteserico*

*Estratto dalla "relazione tecnica ricorso – Piano Coperchio", pagina 23,  
allegata alla comunicazione del 6 marzo 2023.*



Infine, contrariamente a quanto erroneamente riportato a pag. 30 del parere, è privo di efficacia l'ulteriore vincolo *ex art. 142, c.1, lett. g)* del d.lgs. 42/2004 della futura zona di interesse archeologico denominata "Ager Venisunus".

La Regione Basilicata si è limitata a perimetrare una possibile nuova zona di interesse archeologico nell'ambito del procedimento, tuttora *in itinere*, di redazione del futuro piano paesaggio regionale (d.G.R. 754/2020); tale perimetrazione è perciò allo stato priva di alcuna efficacia, così come del resto riconosciuto dalla Regione Basilicata (circolare del 13 gennaio 2021) dal TAR Basilicata (sentenze n. 242, 243, 425 e 436 non appellate), nonché dallo stesso Ministero della Cultura in seno a quei giudizi.

### **Riepilogo del Capitolo 1**

Il progetto Piano Coperchio ha ad oggetto la realizzazione di un impianto agrivoltaico di tipo avanzato.

La superficie effettivamente sottratta all'agricoltura sarà di 4 ettari, su 52 ettari di terreno nella disponibilità del Proponente (infatti, buona parte dell'area sottesa ai moduli sarà coltivata a sulla).

L'area prescelta si trova sul confine sia del territorio del Comune di Genzano di Lucania che del perimetro dell'area coperta dalla dichiarazione di interesse pubblico del Castello di Monteserico e in ragione sia della sua estrema lontananza (circa 6.5 km) che della presenza di rilievi orografici non sarà visibile dalla terrazza del Castello.

\*\*\* \*\*

## **2. I profili di criticità sollevati dalla Soprintendenza Speciale per il PNRR con riguardo alle presunte lacune della documentazione di progetto.**

Il parere della Soprintendenza Speciale per il PNRR afferma, in parte, presunte lacune della documentazione di progetto e, per altra parte, l'incompatibilità dell'impianto con le esigenze di tutela del patrimonio culturale.

Questo capitolo è dedicato al primo gruppo di critiche.

In via preliminare, si osserva come **il Ministero della Cultura non abbia mai chiesto integrazioni documentali alla Società**, la quale si trova costretta, trascorsi ben due anni dall'avvio del procedimento, a dover replicare su profili di completezza documentale in una sede, qual è la Presidenza del Consiglio dei Ministri, deputata a risolvere contrasti tra Dicasteri e non già a completare istruttorie insufficienti.

a) Sostiene la Soprintendenza che **la Società non avrebbe rappresentato al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica l'esistenza della dichiarazione di notevole interesse pubblico sul Castello di Monteserico**.

L'affermazione non corrisponde al vero.

Fin dalla prima relazione paesaggistica acclusa all'istanza di VIA, la Società ha segnalato l'esistenza della proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico (cfr. pagg. 115 e ss.)

Successivamente, nel corso del procedimento di VIA, la Società ha informato il MASE sia della intervenuta definitiva approvazione del vincolo, che del pronunciamento al riguardo del TAR Basilicata: cfr. comunicazione del 6 marzo 2023.

*<< - con Del. G.R. n. 345 del 10.6.2022 (pubblicata nel BUR del 15.6.2022), la Regione Basilicata ha dichiarato il notevole interesse pubblico quale bene paesaggistico, ai sensi dell'art. 136, comma 1, lett. c), D.Lg.vo n. 42/2004, con conseguente assoggettamento alle relative prescrizioni d'uso, di un vasto compendio territoriale (circa 161 km2) circostante il Castello di Monteserico, comprendente tutto il territorio del Comune di Genzano di Lucania, individuato all'allegato 2;*

*- la Delibera G.R. prevedeva una disciplina estremamente restrittiva della localizzazione di Impianti alimentati da FER contenuta nel paragrafo 3.1.2 "Interventi nelle aree agricole" (nell'ambito del capitolo 3.3 "Paesaggio Agrario") dell'allegato 3 "Disciplina di tutela e valorizzazione", costituita dal divieto di realizzare nuovi impianti ad eccezione dei pannelli fotovoltaici sul tetto di edifici esistenti;*

*[...]*

*- con sentenza n. 69/2023 il TAR Basilicata ha accolto uno dei ricorsi proposti, concludendo per una lettura della disciplina contestata che ne esclude l'effetto di divieto generalizzato e indiscriminato, poiché "...l'interesse paesaggistico può essere concretamente tutelato caso per caso con apposite prescrizioni e/o opere di mitigazione*



*nell'ambito dei singoli procedimenti per il rilascio dell'autorizzazione unica ed il giudizio Valutazione di Impatto Ambientale...”, sicché la disciplina regionale deve essere interpretata quale introduttiva dell'obbligo di valutare ogni progetto “caso per caso” (nell'ambito del procedimento di VIA o AU), formulando, se del caso, specifiche prescrizioni per limitare l'impatto paesaggistico dell'opera. >>*

Alla comunicazione erano addirittura allegati sia la dichiarazione di notevole interesse pubblico, che il ricorso proposto dalla Società, le relazioni tecniche depositate in giudizio e la sentenza del TAR Basilicata n. 69/2023.

Queste informazioni sono state fornite due mesi prima che la Commissione VIA si pronunciasse sul progetto agrivoltaico “Piano Coperchio”, tant'è che il parere favorevole del MASE ne fa menzione (cfr. pag. 34).

Insomma, è FALSO che la Società non abbia informato il MASE della dichiarazione di notevole interesse pubblico del Castello di Monteserico.

**b) Secondo il Ministero della Cultura, lo studio di impatto ambientale sarebbe carente dell'indicazione delle alternative progettuali.**

Fermo restando che il Ministero della Cultura avrebbe dovuto segnalare per tempo e nei termini legali richieste di chiarimenti e integrazioni documentali e non rinviarle al parere finale, si segnala che il SIA indica puntualmente i criteri che hanno condotto a selezionare l'area di intervento e la tecnologia agrivoltaica (pagg. 119 e ss.).

In particolare, la Società ha ricercato un'area che fosse esterna ai perimetri delle aree protette, che non fosse sottoposta a vincolo idrogeologico, che fosse priva di beni ambientali e che non ricadesse nelle fasce di rispetto dettate dall'Allegato C alla L.R. 54/2015.

Il SIA chiarisce altresì che la localizzazione è stata prescelta perché l'area di sedime è prossima a una cava e a un impianto industriale, tant'è che una parte dei pannelli ricade addirittura nella c.d. *solar belt* di 500 metri di profondità, e, come si è detto, è pressoché invisibile dal Castello di Monteserico; la Società avrebbe potuto scegliere altri siti, per esempio più vicini alla stazione elettrica TERNA e dunque richiedenti una soluzione di connessione notevolmente meno onerosa di quella del progetto proposto.

Ma le eccezionali caratteristiche della posizione prescelta da Piano Coperchio Solar S.r.l. erano e sono così singolari da rendere pressoché impossibile il confronto con ipotesi di localizzazione diversa.

Si ricorda, peraltro, che il proponente di impianti fotovoltaici deve dimostrare di avere la disponibilità delle aree di impianto (cfr. art. 12, comma 4-bis del d.lgs. 387/2003) e che tale onere intuitivamente riduce immensamente – a differenza di altre fonti come l'eolico – il ventaglio delle possibilità nella scelta dei siti.

Per quanto attiene, invece, alla tecnologia prescelta, il SIA sottolinea che il progetto richiederà una modesta occupazione dell'appezzamento di terreno (11 ettari sui 52 totali dedicati all'agricoltura), sì da rendere nettamente preferibile l'agrivoltaico rispetto al tradizionale fotovoltaico a terra.

Da ultimo, si osserva che la Commissione Tecnica PNIEC-PNRR ha esaminato le circostanze appena segnalate nell'ambito dell'esame delle alternative progettuali (pag. 13 del parere del 18 maggio 2023).

c) Secondo il parere del MiCu **la Società avrebbe fornito un elenco carente delle iniziative eoliche e fotovoltaiche che concorrerebbero alla valutazione degli impatti cumulativi.**

A tal proposito, segnala che la Società avrebbe limitato le analisi al solo territorio della Regione Basilicata e avrebbe omissso l'analisi degli impianti siti nella vicina Puglia.

In realtà, i fatti sono ben differenti da quelli descritti.

Il 15 luglio 2022 la Commissione tecnica del MASE ha chiesto alla Società di “*fornire un documento aggiornato che descriva il possibile effetto cumulativo con altri progetti **realizzati**, progetti **provvisi di titolo di compatibilità ambientale** e progetti per i quali i **lavori di realizzazione siano già iniziati**; in particolare si chiede di aggiornare la situazione allo stato attuale in ragione del progressivo incremento della presenza di impianti fotovoltaici sul territorio, peraltro in combinazione con impianti eolici”.*

La Società ha fornito gli esiti della ricerca per mezzo di un elaborato<sup>2</sup>, che recante la dichiarazione che “*il progetto insiste in un'area della regione Basilicata al confine con la Regione Puglia, per cui **l'attività di ricerca e tracciamento eseguita ha interessato entrambe le regioni**”.*

---

<sup>2</sup> Elaborato M.1, pagine 41 e ss., trasmesse il 2 dicembre 2022.

Tuttavia, mentre il portale cartografico della Puglia è completo delle informazioni necessarie, quello della Basilicata è carente di informazioni e, in particolare, non indica gli impianti provvisti di titolo di compatibilità ambientale.

La Società ha dapprima formulato un'istanza di accesso agli atti alla Regione Basilicata, la quale ha rinviato al proprio (carente) portale cartografico e si è poi rivolta al Difensore civico che ha fatto altrettanto. Infine, la Società è riuscita ad ottenere *brevi manu* un elenco dei progetti già dotati di titolo di compatibilità ambientale.

Sebbene l'elaborato M.1. fosse accompagnato da una così dettagliata ricostruzione delle indagini svolte, il parere della Soprintendenza Speciale assume erroneamente che la Società "*non considera tutto il territorio realmente coinvolto, indicando espressamente che tiene conto solo dei progetti localizzati nel territorio lucano*" (pag. 20 del parere, riga 4).

Insomma, **il parere negativo si basa su una lettura gravemente errata degli elaborati di progetto.**

In ogni caso, l'elaborato M.1. chiarisce che nella zona di interferenza visiva dell'impianto (ZVI) pari a un *buffer*<sup>3</sup> di 3 km è presente un unico impianto fra quelli oggetto della indagine demandata dal MASE (impianti in esercizio, autorizzati o dotati di titolo ambientale), ovverosia il progetto bio-fotovoltaico di Genzano Solar S.r.l. che, alla data di redazione delle integrazioni documentali, dicembre 2022, aveva già positivamente superato il procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA<sup>4</sup>.

I due progetti sono separati da una collina e dunque è impossibile la visione reciproca.



*Estratto dall'elaborato M.1., pagina 47, integrazioni del 2 dicembre 2022*

<sup>3</sup> Entro un raggio di 3 km, infatti, l'occhio umano non riesce più a riconoscere nitidamente elementi progettuali alti pochi metri come per l'appunto i pannelli fotovoltaici.

La Regione Basilicata non ha stabilito quale è la zona di visibilità teorica (ZVT) da considerare per gli impianti fotovoltaici; peraltro, l'art. 2 bis della L.R. 54/2015 stabilisce che ai fini del calcolo della verifica di assoggettabilità a VIA, il proponente debba considerare la compresenza di altri progetti entro un buffer massimo di "soli" 2 km.

La Regione Puglia, invece, ha ritenuto che per la valutazione degli impatti cumulativi si possa assumere un'area del buffer di 3 km (cfr. determinazione del Dirigente Servizio Ecologia n. 162 del 06.06.2014, paragrafo 5).

<sup>4</sup> Determina dirigenziale della Regione Basilicata del 27 settembre 2022, n. 23BD.2022/D.01053.

Ma la Società ha addirittura dato notizia degli impianti *esterni* alla ZVI ricadenti nella casistica indicata dal MASE (cfr. elaborato M.1., pagina 43 e ss., integrazioni del 2 dicembre 2022).

Del tutto correttamente, quindi, la Società non ha indicato gli ulteriori progetti elencati dal parere negativo della Soprintendenza Speciale alle pagine 18-19 perché ubicati oltre i 3 km dal sito di impianto o comunque privi di autorizzazione o titolo ambientale.

Del resto, come ben si evince dalle planimetrie redatte *motu proprio* dalla Soprintendenza e riportate a pagina 19 del suo parere, i progetti che sarebbero stati omessi dalla Proponente:

- sono ubicati entro l'irragionevole e sproporzionato buffer di 5 km, a fronte del più ragionevole e giustificato buffer di 3 km su cui si è basata l'istruttoria svolta dal MASE;
- il parere traccia il buffer di 5km non solo dall'area di impianto ma anche dalla stazione utente (che a sua volta dista 7 km da Piano Coperchio –), così ampliando esponenzialmente e indebitamente la superficie del territorio indagato, senza alcuna obbiettiva ragione di effettuare una valutazione cumulativa tra la sottostazione elettrica e i progetti FTV di altri proponenti.

In ogni caso, come sarà dimostrato nel successivo paragrafo dedicato, gli impianti e i progetti FER elencati nel parere del MICU sono insuscettibili di determinare impatti cumulativi con il progetto Piano Coperchio.

**d) Secondo il parere lo studio ambientale presenterebbe un numero insufficiente di foto simulazioni.**

Questa contestazione è stata però sollevata solo con il parere del 10 novembre 2023 e non nel corso dei quasi due anni di durata dell'istruttoria, durante i quali la Soprintendenza Speciale PNRR non ha mai contestato la completezza ed esaustività del SIA (né ha tanto meno avanzato richieste di integrazioni documentali, al contrario della Commissione tecnica del MASE che ha invece correttamente chiesto alla Società integrazioni documentali prima di pronunciare il proprio parere).

In ogni caso, la Società ha presentato le seguenti foto simulazioni:

- due foto simulazioni a distanza ravvicinata dalla futura recinzione dell'impianto (cfr. pagg. 103 e 104 della relazione paesaggistica);
- foto simulazione dal Castello di Monteserico cfr. “relazione tecnica ricorso – Piano Coperchio”, pagina 23, allegata alla comunicazione del 6 marzo 2023);



- foto simulazione dalla SP129 (cfr. “relazione tecnica ricorso – Piano Coperchio”, pagina 28, allegata alla comunicazione del 6 marzo 2023).



*Foto simulazioni allegata alla relazione paesaggistica*



Le foto simulazioni del 6 marzo 2023 sono già state riprodotte nel capitolo 1.

A dire il vero il dPCM 12 dicembre 2005 (recante le regole per la redazione della relazione paesaggistica) stabilisce che la relazione paesaggistica “*per le opere il cui impatto paesaggistico è valutato mediante una documentazione semplificata*”, ivi inclusi “*pannelli solari e fotovoltaici fino ad una potenza di 20Mwe*” (il progetto “Piano Coperchio” è di potenza pari a 19,99 Mw) sia redatta in forma semplificata e accompagnata da un numero di fotogrammi da 2 a 4.

In particolare, “*le riprese fotografiche (da 2 a 4) devono permettere una vista di dettaglio dell'area di intervento e una vista panoramica del contesto da punti dai quali è possibile cogliere con completezza le fisionomie fondamentali del contesto paesaggistico, le aree di intervisibilità del sito.*

*Le riprese fotografiche vanno corredate da brevi note esplicative e dall'individuazione del contesto paesaggistico e dell'area di intervento*”<sup>5</sup>.

Nella mappa seguente sono rappresentati i punti di osservazione esterni al campo dai quali sono state scattate le fotografie utilizzate per effettuare i nuovi fotoinserti allegati alla presente. La Società ha selezionato gli unici punti di osservazione da cui l'intervento sarà astrattamente visibile: non sarebbe stato utile, infatti, predisporre foto inserti da altri punti di osservazione da cui l'intervento non sarà visibile.


Questi punti di osservazione, oltre a essere gli unici da cui sia possibile percepire l'impianto e distinguerne la fisionomia, sono “non significativi” poiché interessati da ridotto transito di veicoli e persone (sono strade perlopiù usate dagli agricoltori e dalle persone indirizzate alla vicina cava e fabbrica di laterizi)

Inoltre, l'inserimento paesaggistico del progetto agrivoltaico beneficerà sia di schermature perimetrali realizzate con vegetazione autoctona (sia arbustiva che arborea), sia dalla diffusa ed estesa presenza di piantagioni di lavanda intervallate fra i trackers.

---

<sup>5</sup> Il testo è stato pubblicato sulla GURI n. 25 del 31 maggio 2006 ed è reperibile al seguente link:  
<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2006/01/31/25/sg/pdf>

Si vedano in particolare le pagine 15 e 17 e la nota n. 1 a pagina 18.



Mappa con ubicazione dei due punti di presa Dinamici

In ogni caso, a dimostrazione dell'elevata qualità progettuale delle opere, la Società ha predisposto nuovi foto inserimenti – sia dell'impianto che delle opere di rete – da ulteriori punti di osservazione: queste ulteriori immagini sono esposte e commentate nel prossimo capitolo.

### Riepilogo del Capitolo 2

Il parere del MICU si basa su un'istruttoria lacunosa ed errata.

La Società non ha affatto sottaciuto informazioni rilevanti.

Il Ministero della Cultura avrebbe potuto a suo tempo chiedere foto simulazioni aggiuntive a quelle già prodotte (peraltro nel numero previsto dalla legge), anziché riservare critiche di incompletezza al parere definitivo.

Peraltro, il parere appare il frutto di un'istruttoria frettolosamente svolta (forse in reazione al ricorso contro il silenzio sull'istanza di VIA): insomma, **al Consiglio dei Ministri è sottoposta la risoluzione di un dissenso tra la posizione motivata, scientifica e documentata del Ministero dell'Ambiente e quella sciatta, frettolosa ed erronea del Ministero della Cultura.**



\*\*\* \*\*

**3. I profili di criticità sollevati dalla Soprintendenza Speciale per il PNRR con riguardo alle presunte interferenze tra le opere e i vincoli paesaggistici e culturali**

Il parere contiene alcune critiche alle caratteristiche tecniche del progetto, che appaiono a prima vista irragionevoli, illogiche e dettate da una non chiara comprensione del progetto.

a) Il parere critica **l'intervento poiché ricadente nel perimetro del nuovo vincolo di interesse pubblico del Castello di Monteserico.**

Fermo restando che la approvazione del vincolo non esonera dal dovere di verificare *in concreto* l'impatto paesaggistico delle opere, e che il vincolo è comunque tuttora *sub iudice* anche a causa della abnormità della sua estensione (160 kmq) sproporzionata anche nella dichiarata prospettiva di proteggere la visuale del Castello, occorre considerare come nel caso che ci occupa la quasi totalità dei pannelli fotovoltaici non sarà neppure percepibile dalla terrazza del maniero, grazie alla particolare conformazione orografica dei luoghi e la residua piccola porzione, sarà anch'essa invisibile grazie all'enorme distanza che la separa dal bene storico.

La visuale dal Castello è stata attentamente considerata dalla Società, che ha infatti scelto il sito di Piano Coperchio *proprio in considerazione* dell'assenza di sua visibilità dal Castello, in coerenza con gli assunti dello stesso **Ministero della Cultura secondo cui la visuale tutelata e privilegiata è quella che dal Castello traguarda verso l'esterno e non quella inversa**<sup>6</sup>.

Del tutto contraddittoriamente, il parere ministeriale critica quella che è invece una scelta felice di localizzazione del progetto, coerente con le indicazioni promananti dagli strumenti di tutela ed erroneamente critica la Società per non aver considerato l'impatto visuale da punti di visuale alternativi rispetto al Castello (pag. 24) che lo stesso Ministero considera irrilevanti a fini paesaggistici.

---

<sup>6</sup> Cfr. atti giudiziari ricorso n. RG 23/2022 avanti il Tar Basilicata. A pagina 6 della memoria prodotta in giudizio il 23 maggio 2022, il Ministero della Cultura ha addebitato alla Società di “*ribalta[re], in sostanza, il rapporto di visibilità storicamente rilevante ai fini della proposta, ovvero quello che dal Castello volge alle zone circostanti, certamente non l'opposto*”.

Merita di essere nuovamente sottolineato che il TAR Basilicata ha annullato le misure di conservazione della dichiarazione di notevole interesse pubblica nella parte in cui avevano introdotto un vincolo assoluto alla realizzazione di nuovi impianti FER e ha ordinato all'Amministrazione di effettuare le istruttorie caso per caso.


Ebbene il parere non tiene in alcuna considerazione il fatto che i pannelli siano localizzati in un'area invisibile dal Castello; addirittura il parere critica la visibilità delle opere da ulteriori punti di visuale, senza ricordare tuttavia che proprio secondo il MICU il solo punto di vista rilevante e oggetto di tutela paesaggistica è quello della terrazza dal Castello di Monteserico.

In realtà il parere laddove si duole che la Società non abbia indicato “*alternative localizzative dell'iniziativa energetica proposta al di fuori dell'area vincolata*”, confessa di violare e ignorare il precetto del Giudice Amministrativo e continua illegittimamente ad attribuire al vincolo paesaggistico effetti di impedimento automatico e assoluto alla localizzazione delle opere (pag. 31).

Peraltro, l'osservazione secondo cui l'impianto sarà visibile dalla vicina strada provinciale è di sconcertante e inutile banalità: le opere, per loro natura, sono infatti visibili da punti di osservazione molto prossimi.

Ciò che conta è il grado di alterazione dei caratteri del paesaggio: ma nel caso di specie, la visuale dalla strada provinciale non è affatto oggetto di protezione e tutela.

In realtà occorre chiarire che il progetto “Piano Coperchio”, non soltanto preserva la vista che si gode dal belvedere di Monteserico, ma si inserisce in un contesto paesaggistico già degradato dalla presenza di una cava e di uno stabilimento industriale vicini.



La distanza minima tra l'area industriale e di cava e il sito di progetto sarà pari ad appena 200 metri.

Peraltro, anche le aree occupate della cava e dello stabilimento erano state inizialmente ricomprese nel perimetro della dichiarazione di pubblica utilità, ma il TAR Basilicata (sent. n. 32 del 17 gennaio 2023) le ha sottratte al vincolo sicché i pannelli saranno collocati in prossimità di un'area che il Giudice Amministrativo ha accertato essere priva di caratteri paesaggistici di valore.

Qualsiasi valutazione ponderata e priva di pregiudizi non può che verificare che l'area di Piano Coperchio è priva di beni storici, archeologici o monumentali caratterizzanti il paesaggio d'intorno: si tratta di una semplice area agricola, simili a tante altre del Mezzogiorno di Italia.

**b) Il parere esamina alcune puntuali caratteristiche tecniche del progetto, il quale “si presenta come un insieme di sottocampi fotovoltaici (seppure intervallati da aree da destinarsi ad agricoltura specializzata) dal profilo disordinato e frastagliato, occupante una superficie di ben 52 ettari, completamente perimetrata da una recinzione metallica di altezza pari a 2 metri. Quando maggiormente inclinati i pannelli fotovoltaici raggiungono, invece un'altezza di 5 metri” (pag. 17).**

Questa descrizione è però pesantemente viziata da gravi inesattezze.

E' infatti la superficie complessiva delle aree agricole nella disponibilità della Società a misurare circa 52 ettari; l'estensione della superficie dedicata all'impianto agrivoltaico è invece pari a soli 11 ettari, ma, come già detto, la superficie effettivamente sottratta all'attività agricola sarà di 4 ettari circa.

I pannelli sono orientabili per l'inseguimento del sole e in posizione standard saranno orientati di 55 gradi e dunque raggiungeranno un'altezza di circa 4,60 metri da terra.

L'altezza massima di 5 metri è solo teoricamente raggiungibile quando i pannelli saranno disposti perpendicolarmente al suolo, ma l'inclinazione a 90° non sarà mai mantenuta perché poco performante per la produzione elettrica.

Inoltre, sulla recinzione metallica la Società ha proposto di installare una fascia arborea profonda otto metri, all'interno della quale piantumare essenze autoctone riconducibili al querceto, che possono raggiungere l'altezza di 5 metri.

Senonché il parere non sembra neppure gradire la piantumazione, sebbene sia stata proposta proprio la piantumazione di essenze arboree ed arbustive autoctone e la piantumazione a lavanda che, come noto, è un'erba officinale paesaggisticamente apprezzata e comunque già coltivata nel comprensorio nordoccidentale della Basilicata (tant'è che il giovanissimo imprenditore agricolo che ne gestirà la coltivazione ha già un altro appezzamento a Lavello).

Il parere contesta anche la modalità di disposizione dei pannelli "frastagliata e disordinata" (pag. 17), indirizzata al massimo sfruttamento energetico dell'area (pag. 28), che lambisce alcuni edifici rurali e che avrebbe sfruttato le aree di risulta delle fasce di rispetto dei corsi d'acqua e del perimetro dei lotti (pag. 33).

Sul piano metodologico, la concentrazione dei pannelli ha l'obiettivo di limitare l'estensione dell'intervento e, dunque, ridurre al minimo il consumo di suolo e l'impatto paesaggistico: non si comprende dunque perché rimproverare al progetto l'utilizzo senza sprechi del terreno a disposizione.

Peraltro, nel caso di specie, la Società ha previsto una **disposizione dei pannelli innovativa rispetto alle prassi del settore.**



Così come dettagliatamente illustrato a pagina 9 della relazione paesaggistica, la Società ha apportato una radicale modifica alla classica disposizione geometrica delle stringhe fotovoltaiche, che solitamente sono disposti secondo assi equidistanti,

La configurazione classica è però paesaggisticamente impattante nei terreni non pianeggianti, poiché la discrasia tra il profilo naturale del terreno e i nuovi elementi architettonici potrebbe causare decontestualizzazioni paesaggistiche.

Il progetto Piano Coperchio, invece, fissa le teste delle strutture lungo le curve di livello, così assicurando che la disposizione dei tracker rispetti e assecondi l'orografia del terreno.

L'interdistanza nord-sud tra le file dei moduli varia in funzione delle pendenze, mentre la disposizione lungo l'asse est-ovest asseconda l'andamento planimetrico curvilineo (in alcuni casi del sinusoidale) delle curve di livello.

Le planimetrie di impianto riportate a pagina 28 del parere potrebbero indurre in confusione il lettore privo di competenze tecniche, e non dovrebbero essere usate strumentalmente per criticare un'iniziativa lungamente studiata proprio per proporre soluzioni tecniche innovative e maggiormente compatibili con la tutela del paesaggio.

La planimetria che segue, tratta dall'elaborato A.13.d e riportata anche nel parere ministeriale, rappresenta *sia* i pannelli *che* le colture officinali integrate con l'impianto (ad es. lavanda)



Componente agricola e impiantistica

Tuttavia, quell'elaborato riporta anche – ma il parere omette di considerarle – planimetrie distinte dei pannelli e delle coltivazioni.



*Solo componente agricola*



*Solo componente impiantistica*

È sufficiente il raffronto fra le immagini per comprendere come in realtà la Società abbia, semmai, limitato l'installazione dei pannelli.

A tal proposito, basti considerare che:

- i pannelli non saranno mai posti a una distanza inferiore a 3,50 metri dalla recinzione (che a sua volta è preceduta da 8 metri di fascia arborea);
- la distanza tra l'interasse delle file di pannelli non è mai inferiore a 12,40 metri, mentre la distanza minima di un classico impianto FTV si attesta a 5/6 metri.

Peraltro, la vista satellitare sembra rammostrare i pannelli come se fossero posizionati con un andamento eterogeneo (taluni in linea, altri con una disposizione curvilinea, altri diagonalmente).

L'impressione è dovuta al fatto che l'area di impianto non è in pianura, ma è un'area collinare e che i pannelli sono orientati in modo tale da assecondare l'orografia naturale dei luoghi, una scelta volta a ridurre l'impatto paesaggistico giacché da nessun punto di osservazione l'impianto sarà percepibile nella sua interezza e l'osservatore non potrà pertanto rendersi conto della differente posizione dei trackers.



Soltanto la vista satellitare (che però è paesaggisticamente irrilevante) consente di percepire la complessità della trama agrivoltaica nella sua interezza.

Il presunto "disordine" della planimetria satellitare, dunque, non potrà esser percepito da un osservatore "a terra", poiché l'impianto potrà esser visibile solo per spicchi.

Il parere imputa poi al progetto di aver sfruttato al millimetro l'area di risulta dalle fasce di rispetto dei corsi d'acqua e dei confini dei lotti: fermo restando le considerazioni già svolte sull'illogicità di questo rimprovero, sembra che il parere confonda il perimetro dell'area nella disponibilità della Società con quello dell'area che sarà effettivamente occupata dai pannelli. I buffer di rispetto utilizzati fanno riferimento alle distanze entro le quali non sarebbe stato consentito prevedere secondo la normativa vigente le componenti fotovoltaiche del progetto.

Non si comprende poi, anche perché il parere non lo precisa, quale pregiudizio causerebbero i pannelli posti a una distanza di 30 metri da tre edifici presenti all'interno dell'area di impianto; si tratta infatti di edifici non vincolati, semplici rimesse agricole, non abitate, non liberamente accessibili al pubblico, non visibili dalle strade pubbliche, in relazione ai quali la presunta vicinanza dei pannelli è insuscettibile di costituire elemento detrattivo del paesaggio.





*Nuove foto simulazioni allegate alle presenti controdeduzioni - Confronto ante e post operam –  
Punto di osservazione SP 8 (punto FOTO 03)*



*Nuove foto simulazioni allegate alle presenti controdeduzioni - Confronto ante e post operam –  
Punto di osservazione strada interpodereale (punto FOTO 02\_2)*

Alla luce della erroneità degli assunti su cui si fonda il parere vien da chiedersi perché la Soprintendenza non abbia promosso un confronto tecnico con la Società per meglio comprendere le caratteristiche del progetto e semmai proporre varianti progettuali, anziché trincerarsi in un dissenso assoluto e non costruttivo.

c) Fermo restando quanto già esposto in precedenza circa la completezza delle analisi svolte dalla Società riguardo all' **effetto cumulo con altri impianti fotovoltaici**, la Società ha svolto ulteriori indagini circa gli impatti cumulativi generati dalla compresenza del proprio progetto con gli impianti esistenti, quelli autorizzati e non ancora costruiti nonché con i progetti tuttora in corso di autorizzazione.

Inoltre, la Proponente ha assecondato il non condiviso e contestato buffer di 5 km impiegato dalla Soprintendenza (anziché quello corretto di 3km analizzato dal MASE) e ha dunque esteso la superficie territoriale indagata.

Ebbene, pur impiegando gli (erronei e non condivisi) criteri della Soprintendenza si raggiunge la conferma che il progetto “Piano Coperchio” non causerà impatti cumulativi negativi sul paesaggio.

Ciò è dovuto in primo luogo al fatto che l’area di progetto è collocata tra alcuni rilievi orografici, che schermano la visione fra impianti e fungono da barriere naturali fra i vari contesti paesaggistici-ambientali.

Nel buffer di 5 km dall’area del progetto Piano Coperchio risultano i progetti, in corso di istruttoria, come da tabella che segue.



	PROPONENTE	Id. M.A.S.E.	REGIONE di Ubicazione	Data di Presentazione dell'Istanza	Data di Conseguimento del Titolo Ambientale
1°	Genzano Solar Srl	Procedimento Regionale	BASILICATA	14/05/2020	NON Assoggettabilità a VIA ottenuta il 27/09/2022 con D. Dir. n. 23BD.2022/D.01053
2°	FRV Alisei Srl	7424	PUGLIA	09/08/2021	In corso
3°	Lucania Energy Srl	7425	BASILICATA	03/09/2021	In corso
4°	SMARTENERGY2021 Srl	7680	BASILICATA	24/11/2021	In corso
5°	<b>PIANO COPERCHIO SRL</b>	<b>7689</b>	<b>BASILICATA</b>	<b>26/11/2021</b>	In corso
6°	TRINA SOLAR Giglio Srl	7808	PUGLIA	21/12/2021	In corso
7°	Masseria Liuzzi (Proponente Sconosciuto)	Fonte RSDI	BASILICATA	N.D.	In corso

	Progetti in Procedura Regionale
	Progetti in Procedura Ministeriale
	Fonte RSDI

(\*) **GENZANO SOLAR**: presenta istanza per l'avvio della procedura di Assoggettabilità a VIA il 14/05/2020 e consegue il Parere Favorevole di NON assoggettabilità con Determina Dirigenziale D.D. n. 23BD.2022/D.01053 datata 27/09/2022 .

(\*\*) In merito ai **PICCOLI IMPIANTI** in territorio pugliese, nella parte alta del buffer, non abbiamo notizie, ma dallo storico delle immagini di Google Earth si deduce che sono antecedenti a Piano Coperchio.

Del progetto in settima posizione non esistono informazioni né sul portale del MASE, né su quello della Regione Basilicata<sup>7</sup>.


Il parere della Soprintendenza Speciale riferisce di aver appreso sul portale denominato RSDI della Regione Basilica (che contiene alcune planimetrie digitali) dell'esistenza di un progetto, in corso di autorizzazione, in località "Masseria Liuzzi": la Scrivente, tuttavia, non è in grado di reperire informazioni circa la data di avvio del procedimento di autorizzazione, sicché se ne deve presumere che sia senz'altro successivo al proprio.

All'interno del buffer di 5km – e più precisamente in Puglia – sono ubicati dei piccoli impianti fotovoltaici esistenti, di cui la Scrivente non possiede gli estremi dei titoli autorizzativi poiché queste informazioni non sono presenti nelle banche date online: in ogni caso, ai fini della valutazione in esame, è sufficiente la rappresentazione cartografica.

Infine, sulla base delle informazioni reperite, all'interno dell'area di indagine non vi sono progetti fotovoltaici autorizzati ma non ancora costruiti.

<sup>7</sup> <http://valutazioneambientale.regione.basilicata.it/>

La planimetria che segue riporta i progetti *in itinere* e gli impianti esistenti e le relative distanze da Piano Coperchio.





### Legenda

- Confine Regionale
- Confine Comunale
- ⬜ Buffer metri 5000 dalla recinzione del progetto "PIANO COPERCHIO"
- ⬜ "Genzano Solar" - Assoggettabilità a VIA c/o Regione Basilicata
- ⬜ "Masseria Liuzzi" PAUR c/o Regione Basilicata
- Id 7424 - Spinazzola (PUGLIA)
- Id 7425 - Genzano di L. (BASILICATA)
- Id 7680 - Genzano di L. (BASILICATA)
- Id 7689 - PIANO COPERCHIO - Genzano di L. (BASILICATA)
- Id 7808 - Poggiorsini (PUGLIA)
- ▨ Impianti di Potenza ≤ 1 Mw preesistenti Territorio Pugliese.
- Impianti di Potenza ≤ 1 Mw preesistenti - Territorio Pugliese.

Come anticipato, la presenza di rilievi impedisce l'ampia visuale e le planimetrie che seguono dimostrano come la totalità degli impianti esistenti e la quasi totalità dei progetti in corso di istruttoria non saranno visibili contestualmente al progetto Piano Coperchio.

Sono state elaborate due analisi di intervisibilità: la prima ha come punto di osservazione il punto a quota altimetrica più elevata di tutto l'areale del progetto Piano Coperchio (c.d. punto A), mentre la seconda è scattata da un punto di alto morfologico collocato all'interno dei terreni utilizzati per il posizionamento dell'impianto agrivoltaico (c.d. punto B). Questo punto è stato scelto perché intervisibile da entrambi i versanti su cui si sviluppa il progetto di Piano Coperchio.







Gli unici progetti per cui potrebbe in astratto configurarsi una co-visibilità sono quelli che ricadono nelle aree tinte di verde, ovverosia il progetto “Poggiorsini” di Trina Solar Giglio Srl e quello, di estremi non noti, in località Masseria Liuzzi.

Tuttavia, per le ragioni sopra indicate, si ritiene che il progetto “Piano Coperchio” vanti priorità cronologica di esame rispetto a questi due progetti e dunque spetterà ai Proponenti di questi svolgere le eventuali analisi cumulativi.

Si ricorda, infatti, che i progetti degli impianti alimentati da fonti rinnovabili sono esaminati secondo l’ordine di priorità cronologica, ai sensi del paragrafo 14.3 dell’allegato al d.m. 10 settembre 2010, e la regola risponde al principio “*che i progetti devono adeguarsi a quelli esistenti e tenere conto di quelli presentati precedentemente, quand’anche non ancora esaminati*” (Cons. St., sent. 1583/2016; vd. anche Cons. St., sent. 1195/2014).

**d) L’impianto agri voltaico sarà connesso con cavidotto interrato a una futura stazione di trasformazione** della corrente elettrica da media ad alta tensione; un ulteriore cavidotto interrato collegherà la futura stazione di trasformazione all’esistente stazione elettrica di TERNA.

Il parere del MICU contesta il posizionamento della futura stazione di trasformazione, poiché ricadente nel *buffer* del tracciato della Via Appia.

Secondo il Ministero della Cultura, la strada provinciale n. 79, lungo la quale sorge l’esistente stazione TERNA e sorgerà la futura stazione di trasformazione, ricalcherebbe l’antico tracciato della Via Appia, strada consolare che collegava Roma a Brindisi.

La strada provinciale n. 79 è una strada totalmente asfaltata e aperta al traffico, che non conserva nessuno dei caratteri archeologici della Via Appia: sul punto è significativo il confronto tra il tracciato della strada alle porte della Capitale e quello in Comune di Genzano di Lucania.



*Via Appia Antica in Roma*



*SP 79 in prossimità della stazione esistente di TERNA*

Il parere segnala che il tracciato della Via Appia sarebbe interessato da una *candidatura* a patrimonio Unesco.

Tale candidatura, tuttavia, non impedisce la realizzazione delle opere elettriche, e non è assistita da misure di salvaguardia.

La Società ha previsto di realizzare le opere di connessione in prossimità a un polo di impianti energetici già esistenti e consolidato da molti anni, sicché non è illogica la scelta di insediare la stazione di trasformazione, (quel che è illogico, semmai, è la proposta del Ministero della Cultura di istituire un *buffer* a protezione di una strada provinciale che affaccia su un polo energetico includente una stazione elettrica di TERNA).

Merita peraltro di essere segnalato che recentemente, la Regione Basilicata ha espresso un favorevole giudizio di compatibilità ambientale sul progetto eolico “Madama Giulia” sito in Comune di Banzi assistito da una soluzione di connessione presso la medesima stazione TERNA di Genzano di Lucania (d.G.R. 5 dicembre 2023, n. 838).

Nel corso di quel procedimento il proponente ha potuto beneficiare, differentemente del trattamento riservato alla Scrivente, di un confronto con il Ministero della Cultura, all’esito del quale è stato concordemente deciso di spostare di 1 km circa lo stallo di trasformazione, appena oltre il buffer della Via Appia, introducendo così una variante sulla quale la Soprintendenza ha rilasciato il parere favorevole che qui si allega)<sup>8</sup>.

**Alla luce di tali precedenti appare doveroso chiarire che la scrivente Società dichiara anch’essa la propria disponibilità a recepire una prescrizione delocalizzativa dello stallo di trasformazione oltre il buffer della Via Appia e/o del vincolo paesaggistico di Monteserico**

Si chiede pertanto alla Presidenza del Consiglio di assicurare la dovuta parità di trattamento tra gli operatori e consentire anche alla Scrivente di poter beneficiare della medesima prescrizione recentemente assentita dal Ministero della Cultura.

e) Con riguardo agli **aspetti archeologici**, il parere riferisce di aver censito n. 88 siti di interessi archeologico e tre tratturi (Palmira-Monteserco, Acerenza-Corato e Genzano-Tolve) ma la loro presenza nell’area vasta di riferimento non è certo di impedimento alla localizzazione dell’impianto: la giurisprudenza ha da tempo chiarito che i vincoli di natura archeologica non possono infatti fondarsi su prove indiziarie<sup>9</sup>, e che il divieto di realizzare opere localizzate su aree non tutelate non

---

<sup>8</sup> Parere della Soprintendenza della Basilicata del 18 settembre 2023, n. 10750: “La prima revisione progettuale ha previsto alcune modifiche delle opere infrastrutturali a servizio dell’impianto eolico; in particolare: - la sottostazione Elettrica di Trasformazione AT/MT e consegna alla RTN è stata delocalizzata nel Comune di Banzi (PZ), a circa 1 km dalla posizione prevista nel progetto originario, che la vedeva collocata nel Comune di Genzano di Lucania, all’interno sia dell’area vincolata ex. Art. 136 di Monteserico, sia nell’istituendo buffer di tutela della Via Appia.

[...]

Per tale motivo, questa Soprintendenza esprime parere favorevole alla realizzazione dell’impianto, così come presentato nella nuova variante progettuale [...]

<sup>9</sup> Con decisione del 10 febbraio 2003 n. 678, il Consiglio di Stato ha chiarito che “l’apposizione di un vincolo su una vasta area di proprietà privata, per il sacrificio che comporta per le ragioni dei proprietari, deve fondarsi non su elementi presuntivi e che necessitano di ulteriore approfondimento, ma su dati certi e incontrovertibili”.

Quella pronuncia è inoltre significativa perché ha criticato l’apposizione del vincolo in quanto fondata sul dato presuntivo della “ubicazione dell’area in ambito viciniore ad altri oggetto di ritrovamenti archeologici, [e non] sui dati reali relativi ad avvenuti ritrovamenti in loco”.

Insomma, “il vincolo archeologico c.d. diretto viene imposto su beni o aree nei quali sono stati ritrovati reperti archeologici, o in relazione ai quali vi è certezza dell’esistenza, della localizzazione e dell’importanza del bene

può fondarsi su argomenti presuntivi, semplici ipotesi e comunque valutazioni basate sull'esistenza di altri reperti in una non meglio precisata area vasta di indagine.

Peraltro, i c.d. "siti archeologici" non sono altro che modeste segnalazioni di frammenti fittili e gli unici ritrovamenti degni di un qualche interesse sono i reperti archeologici ritrovati sulle pendici del Monteserico, che però dista diversi chilometri dall'area di impianto.

La stessa bibliografia citata dal provvedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'area di Monteserico consente di affermare come l'area di interesse non sia affatto disseminata di reperti archeologici<sup>10</sup>.

In realtà nel c.d. comprensorio archeologico dell'Ager Venusinus vi sarebbero 1060 punti censiti, soltanto 20 dei quali nel territorio di Genzano di Lucania assume (vd. punti n. 739, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776 e 777).

Dal punto di vista qualitativo i 20 siti possono essere così classificati:

- in 18 siti sono stati rinvenuti soltanto frammenti fittili e/o materiali costruzioni (nel punto n. 765 anche resti ossei);
- in un sito si sospetta l'esistenza di una struttura muraria (n. 768);
- nel punto n. 748 è stata rinvenuta un'area di sepoltura.

Le uniche foto dei siti di Genzano pubblicate nel volume della Prof.ssa Marchi denotano come i reperti rinvenuti non abbiano alcuna attitudine a caratterizzare il paesaggio.

---

*archeologico*" (Cons. St., Sez. VI, sent. 30 maggio 2018, n. 3246); quindi, "*presupposto per l'imposizione del vincolo [archeologico] è la dimostrata, effettiva esistenza delle cose da tutelare*" (Cons. St., Sez. VI, sent. 10 gennaio 2018, n. 100).

<sup>10</sup> Ci si riferisce al *Ager Venusinus II* della Prof.ssa Marchi, che racchiude le indagini svolte da un gruppo di lavoro coordinato dall'Autrice nel settore nord-occidentale e sud-orientale dell'Ager Venusinus.





Fig. 125 - Genzano di Lucania; Palazzina Mennuni (n. 768).  
Lacerto di struttura muraria visibile nella sezione collinare.



Fig. 126 - Genzano di Lucania; Palazzina Mennuni (n. 768).  
Frammenti di dolia.

Il riferimento agli ex tratturi è infine errato e comunque inconferente.

Anzitutto, il progetto non intercetta alcuno dei tratturi indicati a pag. 31 del parere ministeriale (e cioè Palmira-Monteserco, Acerenza-Corato e Genzano-Tolve), ma semmai gli ex tratturi Palazzo-Irsina (ora SP 79), Spinazzola-Irsina (ora SP128) e Corato (ora SP119)<sup>11</sup>.

Peraltro, è contestato l'assunto secondo cui le tre provinciali sarebbero gravate dal vincolo archeologico apposto col DM 22 dicembre 1983: alla data di apposizione del vincolo, infatti, le strade in questione erano state già da tempo asfaltate ed erano pertanto prive dei caratteri armentizi oggetto del provvedimento di vincolo.

Questi percorsi, che nell'antichità erano sentieri sterrati impiegati per la transumanza del bestiame, sono stati infatti asfaltati a metà del secolo scorso ed è quanto mai improbabile che il sottosuolo conservi reperti sfuggiti alle escavatrici e alle bitumiere dell'ANAS, come peraltro riconosciuto ormai anche dai Giudici Amministrativi<sup>12</sup>.

<sup>11</sup> Cfr relazione archeologica, elaborato A.4. pag. 10.

<sup>12</sup> Cons. St., Sez. IV, sent. 9 settembre 2014, n. 4566 che con espresso riferimento alla “*interferenza dell'intervento sui tratturi*” ha ritenuto che “*l'utilizzo della viabilità esistente e quindi l'assenza di modifiche e di consumo del territorio avrebbe dovuto costituire semmai un elemento per la favorevole valutazione ai fini dell'assoggettività alla VIA. Inoltre molti tratturi, in conseguenza della progressiva alta meccanizzazione dell'attività agricola (specie in pianura), sono stati asfaltati e presentano spesso caratteristiche tecniche di idoneità al passaggio dei mezzi pesanti e ingombranti*”.

La relazione archeologica e la carta del rischio (elaborati A.4 e A.4.5.) redatti dai consulenti della Società dimostrano infatti come le opere presentino un basso rischio archeologico e come solo due brevissimi tratti del cavidotto presentino un rischio medio (color giallo).

In considerazione del basso rischio archeologico, la Società ritiene che le opere siano perfettamente assentibili; peraltro, al fine di sgombrare il campo da qualsiasi obiezione opportunistica, **la Scrivente dichiara la propria disponibilità a eseguire gli scavi sotto la sorveglianza di un archeologo** (il cui CV sarà preventivamente sottoposto all'apprezzamento della Soprintendenza) **e/o alle indagini archeologiche preventive e non si opporrà all'apposizione di una prescrizione di tal contenuto.**

### **Riepilogo del Capitolo 3**

Il parere della Soprintendenza poggia su presupposti erronei e gravemente illogici. Non è stato in alcun modo considerato che il progetto non sarà visibile dal belvedere del Castello di Monteserico; l'innovativo *layout* ideato per adattare i pannelli all'andamento curvilineo della collina è stato interpretato come indice di frammentazione progettuale; la valutazione degli impatti cumulativi, anche con progetti *in itinere*, assicura circa l'assenza dei prospettati effetti selva; le ragioni di contrarietà alla realizzazione della sottostazione elettrica riposano su una candidatura, da cui non discende però alcun vincolo né misura di salvaguardia, di una strada provinciale asfaltata a testimonianza dell'antica Via Appia; la posa di un cavidotto al disotto di strade asfaltate non può comportare alcun rischio archeologico, atteso che l'area di intervento è comunque sfornita di siti/vincoli archeologici. Infine, non si comprende perché la Soprintendenza non abbia formulato il proprio dissenso in maniera costruttiva, suggerendo un differente layout dei pannelli e delle piantumazioni, prescrivendo la sorveglianza archeologica sugli scavi, chiedendo la delocalizzazione della sottostazione elettrica come peraltro già ammesso per un altro progetto FER.

\*\*\* \*\*

In conclusione, richiamate le riserve di coltivazione dei giudizi pendenti, si chiede al Consiglio dei Ministri di restituire gli atti al MASE affinché, preso atto della formazione del concerto del MICU per silenzio-assenso, rilasci la VIA.

In subordine, si chiede il superamento del dissenso del Ministero della Cultura e il rilascio del provvedimento favorevole di VIA per il progetto agrivoltaico denominato “Piano Coperchio”.

Con i più cordiali saluti

Luca Oliviero Leone

Amministratore unico di Piano Coperchio Solar s.r.l.



Firmato digitalmente da:  
**LEONE LUCA OLIVIERO**  
Firmato il 30/01/2024 18:17  
Seriale Certificato: 669865  
Valido dal 13/08/2021 al 13/08/2024  
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

**Allegati:**

1. Tav: A.13 i Fot 02 -Str. Interpodereale.pdf
2. Tav: A13 L Fot.03 – S.P. 08
3. Tav: A13 M Fot 04
4. Tav: A13 N Fot 05
5. Tav: A13 O Punti di presa\_cpx
6. Tav: A13 P Rend Punti A,B,C
7. Memoria del Ministero della Cultura del 26 maggio 2022, nel giudizio avanti il TAR Basilicata r.g. 23/2022;
8. Circolare della Regione Basilicata del 13 gennaio 2021;
9. Valutazione di compatibilità ambientale del progetto eolico Madama Giulia;
10. Parere Soprintendenza della Basilicata per il progetto eolico Madama Giulia.